



Oggetto: Contenzioso SIELTE SPA + COSEDIL SPA C/ CAS – liquidazione sentenza 3661/2024 del Tribunale di Palermo con Accordo Transattivo di pagamento del 07/11/2024.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel giudizio innanzi al Tribunale di Palermo Sez. Specializzata per le Imprese RG n. 1188/2023 tra le parti , SIELTE SPA Cod. fisc. 03600700870 + COSEDIL SPA c/Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la Sentenza n. 3661/2024 del 24/6/2024, notificata in data 26/7/2024, con la quale questo Ente è stato condannato al pagamento della somma di € 638.097,92 oltre IVA e oltre interessi legali nonché al rimborso delle spese legali per una spesa complessiva di € 786.573,03 ;

Che a seguito di colloqui tra le parti ed i rispettivi legali è stato raggiunto un accordo transattivo che prevede il pagamento della suddetta somma in forma rateizzata e la contestuale rinuncia di entrambe alla proposizione dell'Appello avverso la suddetta Sentenza;

Che in data 7/11/2024 è stato formalizzato il predetto Accordo Transattivo, successivamente sottoscritto sia dai rappresentanti delle parti che dai rispettivi avvocati, che si allega al presente per farne parte integrante, e che prevede il pagamento pro quota a favore della SIELTE Spa nella misura del 67,24% così distinto:

- 1) € 174.483,20 con scadenza al 25/11/2024
- 2) € 174.483,20 con scadenza al 20/12/024;
- 3) € 174.483,20 con scadenza al 15/1/2025
- 4) € 5.442,12 con scadenza al 22/1/2025

e in favore di COSEDIL SPA nella misura del 32,76% così distinto:

- 1) € 85.009,96 con scadenza al 25/11/2024
- 2) € 85.009,96 con scadenza al 20/12/024;
- 3) € 85.009,96 con scadenza al 15/1/2025
- 4) € 2.651,45 con scadenza al 22/1/2025

TOTALE **€ 786.573,03**

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Visto il D.D.G. n° 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023/2025;

Visto il Regolamento di Contabilità :


Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Prendere atto** dell'Accordo Transattivo del 7/11/2024, che si allega, sottoscritto da questo Consorzio e le Società SIELTE SPA e COSEDIL Spa dell'importo complessivo di € 786.573,03 IVA compresa ;
- **Impegnare** la somma di € 646.191,49 oltre IVA per € 140.381,54 al cap. 131 denominato "Liti , arbitraggi e risarcim. Vari...", del redigendo bilancio 2024/2026, da imputare in quanto ad € 518.986,32 nell'esercizio 2024 ed in quanto ad € 267.586,73 nell'esercizio 2025, che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della Sentenza n. 3661/2024 433/2018 del Tribunale di Palermo Sez. Specializzata per le Imprese e dell'accordo transattivo del 7/11/2024 il pagamento per la quota nell'A.T.I. di competenza della Società SIELTE SPA cod. fisc. 00941910788, P. IVA 03600700870 con sede in S- Gregorio di Catania (CT) mediante bonifico sul c/c IBAN IT53T 06230 84290 000015 055137 secondo la seguente rateizzazione:
 - 1) € 174.483,20 con scadenza al 25/11/2024
 - 2) € 174.483,20 con scadenza al 20/12/024;
 - 3) € 174.483,20 con scadenza al 15/1/2025
 - 4) € 5.442,12 con scadenza al 22/1/2025
- **Effettuare**, in esecuzione dei medesimi Sentenza e Accordo Transattivo il pagamento per la quota nell'A.T.I. di competenza della Società COSEDIL SPA cod. fisc. 00512340878 con sede in Roma mediante bonifico sul c/c IBAN IT23N 05036 16900 CC0451 299975 secondo la seguente rateizzazione:
 - 1) € 85.009,96 con scadenza al 25/11/2024
 - 2) € 85.009,96 con scadenza al 20/12/024;
 - 3) € 85.009,96 con scadenza al 15/1/2025
 - 4) € 2.651,45 con scadenza al 22/1/2025
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.
- **Trasmettere** copia del presente Decreto alla Direzione Tecnica per opportuna conoscenza;


Il Responsabile dell'Uff. Contenioso
Dott. Giuseppe Mangraviti



Il Dirigente Amministrativo

p.n. 7

p.n. 26/11/2024 Cl

 Dm. 26-11-2024



Il Dirigente Generale
Dott. Calogero Franco Fazio



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di PALERMO
sezione v civile specializzata in materia di impresa

composto dai signori:

Dr.ssa Daniela Galazzi Presidente
Dr.ssa Emanuela Piazza Giudice
Dr. Andrea Illuminati Giudice Est.

riunito in camera di consiglio

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento di I° grado N.1188/23 R.G. degli affari civili

tra

ATI SIELTE S.p.A.(mandataria) e COSEDIL S.p.A. (mandante), in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro - tempore* (avv.ti Luigi Strano e Maurizio Iacono Quarantino)

- attrice -

e

Consorzio Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante *pro - tempore* (avv. Gaetano Urzì)

- convenuta-

CONCLUSIONI

v. verbale del 19.03.24

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'ATI composta dalle imprese SIELTE S.p.A. (mandataria) e COSEDIL S.p.A. (mandante) hanno citato in giudizio, innanzi a questo Tribunale – Sezione specializzata in materia d'impresa –, il Consorzio Autostrade Siciliane, deducendo in punto di fatto:

➤ che a seguito di esperimento di procedura ad evidenza pubblica, in data 24.11.2008 veniva stipulato contratto di appalto con cui il Consorzio per le Autostrade Siciliane affidava alle attrici, costituite in un'Associazione

Temporanea di Imprese (ATI), “*l'esecuzione delle opere e delle forniture per la costruzione degli impianti elettrici di illuminazione, di segnalazione soccorso e telecontrollo del lotto B dell'Autostrada Siracusa-Gela compreso tra la barriera provvisoria esistente di Cassibile e la configurazione provvisoria dello svincolo di Rosolini*” per l’importo complessivo di €.14.115.264,15, poi incrementato, a seguito di perizia di variante in corso d’opera, ad €. 14.932.043,21;

- che in relazione al tale rapporto contrattuale sorgeva contenzioso tra le parti, all’esito del quale il Tribunale di Messina, decidendo sulle domande proposte dai contraenti, pronunciava la sentenza nr. 433/2018, con cui: a) accoglieva la domanda dell’ATI di accertamento dell’avvenuta risoluzione del contratto di appalto in danno di CAS a seguito della diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.) a questo notificata dall’ATI medesima; b) accoglieva le domande di condanna verso il CAS, riconoscendo in favore dell’ATI il risarcimento dei maggiori oneri nel periodo di esecuzione contrattuale per importo complessivo di € 2.056.237,76, rivalutato alla data della sentenza in € 2.183.724,50, così determinato: € 1.891.063,28 quali danni derivanti dall’anomalo andamento dell’appalto durante il tempo di esecuzione, € 96.950,00 quali costi per il decespugliamento dei cigli e bordi stradali, € 41.500,00 per oneri finanziari e di magazzino conseguenti alla mancata installazione delle torri faro, € 6.960,00 per la collocazione delle griglie e delle reti antintrusione; € 1.980,00 quali costi per le soglie di porte e finestre, € 17.784,48 per le armature dei muri di recinzione e dei serbatoi di gasolio; c) rigettava le domande riconvenzionali del CAS, salvo quella di condanna dell’ATI alla restituzione dell’importo di alcune attrezzature utilizzate per l’esecuzione delle opere, per complessivi €. 89.719,00;
- che nel corso del giudizio di appello avverso tale sentenza proposto dal CAS dinnanzi alla Corte di Appello di Messina, tra le parti intervenivano alcune interlocuzioni che portavano alla fine, in data 24.5.2021, alla definizione di un accordo finalizzato al pagamento rateizzato di quanto liquidato dal Tribunale di Messina;
- che, una volta adempiuti da parte del CAS gli obblighi di cui all’accordo transattivo, il giudizio innanzi alla Corte di appello di Messina veniva abbandonato dalle parti e quindi dichiarato estinto con ordinanza del 19.9.2022;
- che il predetto accordo aveva riguardato unicamente la definizione delle questioni costituite oggetto del contenzioso giudiziario sopra indicato e che quindi erano rimaste estranee al perimetro dello stesso le ulteriori pretese dell’ATI, per la cui realizzazione si rendeva necessaria - vista l’inerzia del CAS - l’istaurazione del presente giudizio innanzi al Tribunale di Palermo;
- che in particolare il CAS era tenuto a corrispondere all’ATI tutta una serie di somme a questa a vario titolo dovute in conseguenza dello scioglimento del rapporto contrattuale per inadempimento della committenza pubblica.



Su tali basi, parte attrice ha dunque chiesto al Tribunale di: (i) condannare il CAS, a seguito della risoluzione del contratto di appalto del 24.11.2008, a risarcire all'ATI il mancato guadagno sulle opere non eseguite, quantificato in complessivi €. 243.204,32; (ii) condannare il CAS a risarcire all'ATI il c.d. danno curriculare, quantificato in €. 121.602,16; (iii) condannare il CAS a corrispondere all'ATI il valore venale delle opere eseguite, quantificato in un importo oscillante tra €. 8.101.274,71 ed €. 589.435,20; (iv) condannare il CAS a corrispondere all'ATI le ritenute del 0,5 % da questo effettuate sul corrispettivo dei lavori eseguiti dall'appaltatrice, per complessivi €. 60.984,17; (v) condannare il CAS a rimborsare all'ATI i premi da questa pagati dopo la risoluzione del contratto in relazione alle fideiussioni concesse a garanzia della corretta esecuzione dei lavori, per complessivi €. 178.384,30; il tutto per € 8.705.449,66, oltre ad interessi moratori e al rimborso delle spese di lite.

Radicatosi la lite, si è costituito in giudizio il CAS, formulando eccezione di giudicato per essere le pretese esercitate dall'ATI già state oggetto del contenzioso definito con la sentenza del Tribunale di Messina nr. 433/18, divenuta irrevocabile a seguito del raggiungimento tra le parti di accordo transattivo e del conseguente abbandono del giudizio di appello proposto dal CAS medesimo avverso la detta decisione; ha eccepito inoltre l'improponibilità delle domande azionate dalla controparte nel presente giudizio in ragione del richiamato accordo transattivo, che è stato *“posto in essere per risolvere in modo tombale la spiacevole vicenda dell'appalto del 2008 e non portare oltre nelle sedi giudiziarie il contenzioso”*; ha rilevato, infine, l'infondatezza delle avverse richieste di cui ha chiesto il rigetto.

A seguito di istruttoria di carattere documentale, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precise dalle parti, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Ciò posto, secondo la difesa del CAS le domande svolte dall'ATI non risulterebbero esaminabili nel presente giudizio.

A tal fine la parte convenuta ha svolto, anzitutto, eccezione di giudicato, rappresentando che le pretese esercitate dall'ATI si fonderebbero su rapporto contrattuale costituito già oggetto del contenzioso definito con la sentenza del Tribunale di Messina nr. 433/18, divenuta irrevocabile a seguito del raggiungimento tra le parti di specifico accordo transattivo e del conseguente abbandono del giudizio di appello proposto dal CAS avverso la detta decisione.

Inoltre, anche a ritenere dette domande non “coperte” da giudicato, a detta della parte convenuta il loro esame risulterebbe comunque precluso in ragione del richiamato accordo transattivo, che era stato *“posto in essere per risolvere in modo tombale la spiacevole vicenda dell'appalto del 2008 e non portare oltre nelle sedi giudiziarie il contenzioso”*.

Le considerazioni dianzi svolte sono state poste a fondamento anche dell'ulteriore eccezione del CAS di illegittimo frazionamento della pretesa creditoria.



Ora, è bene chiarire sin da subito come la circostanza che sia già intervenuta una precedente pronuncia giurisdizionale tra le parti in relazione ad alcune pretese di pagamento aventi la loro scaturigine in un determinato rapporto contrattuale non precluda l'istaurazione di altro contenzioso tra le stesse parti per far valere ulteriori pretese di pagamento derivanti dal medesimo rapporto.

La regola posta dall'art. 2909 c.c. impedisce, infatti, di riproporre pretese identiche a quelle su cui sia già intervenuta una decisione divenuta irrevocabile, non certamente di azionarne di nuove (diverse quanto a parti, *petitum* e *causa petendi*), anche ove queste, in ipotesi, si iscrivano nell'ambito del medesimo rapporto oggetto di precedente giudizio, estendendosi l'efficacia preclusiva del giudicato sostanziale alle sole questioni dedotte e deducibili in relazione alle domande già azionate e decise.

Ed infatti, “*L'ambito di operatività del giudicato, in virtù del principio secondo il quale esso copre il dedotto e il deducibile, è correlato all'oggetto del processo e colpisce, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del "petitum" e della "causa petendi", fermo restando il requisito dell'identità delle persone*” (cfr. Cass. civ. n. 33021/2022). In altri termini, “*il giudicato si forma soltanto su ciò che ha costituito oggetto della decisione, ricomprensendosi in esso anche gli accertamenti di fatto che abbiano rappresentato le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico, oltre che funzionale, per l'emanazione della pronuncia, con effetto preclusivo dell'esame degli stessi elementi in un successivo giudizio, sempre che l'azione in esso dispiegata abbia identici elementi costitutivi*” (Cass. 20 aprile 2007, n. 9486). Val quanto dire che, almeno tendenzialmente, il giudicato dispiega il suo effetto in un successivo giudizio contraddistinto dai medesimi elementi identificativi, *personae*, *causa petendi* e *petitum*, sia pure avendo riguardo non al dato della mera coincidenza esteriore di tali elementi, bensì al criterio del c.d. *petitum sostanziale* (v. sul tema Cass., Sez. Un., 23 marzo 2019, n. 11161)”.

Se quindi rimangono ricomprese nel perimetro del giudicato sostanziale solo quelle pretese identiche ad altre già decise, si vede bene come nel caso in esame non ricorra una tale eventualità, giacché:

- nel giudizio definito dal Tribunale di Messina era stato chiesto dall'appaltatrice il risarcimento dei danni derivanti dalla ritardata realizzazione delle opere affidate dalla p.a. per ragioni imputabili a quest'ultima (in termini di maggiori costi sostenuti dall'ATI a causa dell'eccessivo protrarsi dei lavori);
- nel presente giudizio è invece stato richiesto dall'appaltatrice il risarcimento dei danni derivanti dall'impossibilità – a seguito della intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento della s.a. – di eseguire le ulteriori opere appaltatele e ancora da realizzare (in termini di mancato utile sui lavori non eseguiti e di pregiudizio curricolare), oltre alla restituzione del valore dell'*opus*



e di una serie di ulteriori importi consegnati alla S.A. e da restituire a seguito dello scioglimento del vincolo contrattuale.

L'eccezione di giudicato formulata dal convenuto è quindi infondata e va respinta.

Diversamente da quanto lasciato intendere dalla parte convenuta, non può poi ragionevolmente ritenersi che la transazione intercorsa tra le parti in data 24.5.2021 precluda all'ATI la possibilità di far valere ogni possibile pretesa derivante dal contratto di appalto *inter-partes*

Come emerge dall'inequivoco tenore delle espressioni utilizzate in detto accordo transattivo, con esso le parti hanno inteso transigere il solo contenzioso per cui era stato istaurato il giudizio innanzi al Tribunale di Messina e non anche ogni possibile lite derivante dal contratto di appalto.

Ne è allora, per esigenze di conseguenza logica, che l'efficacia preclusiva derivante dalla transazione intercorsa si ricollega alle stesse domande costituite oggetto del procedimento definito e non anche a quelle del tutto diverse oggi all'attenzione del Collegio giudicante.

Infine, allo scrutinio delle domande attoree non osta neppure l'ulteriore eccezione del CAS di illegittimo frazionamento della pretesa creditoria.

La doglianza è, all'evidenza, infondata ove si valuti che, per pacifico orientamento giurisprudenziale - pienamente condiviso da questo Collegio -, di illegittimo frazionamento della pretesa può discorrersi solamente nell'evenienza in cui nell'ambito di più giudizi venga frazionato il medesimo credito (cass. civ. sez. un., n. 2372/07) o vengano azionati crediti diversi ma *"inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondati sullo stesso fatto constitutivo - sì da non potere essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale"* (Cass. civ. sez. un. n. 4090/17). Considerato che - come già detto - la pretesa di pagamento svolta in questo è relativa a crediti diversi da quelli costituiti oggetto del precedente giudizio e che sono differenti anche i fatti constitutivi delle azioni (quelle restitutorie e risarcitorie oggi all'attenzione del Collegio traggono la loro giustificazione nello scioglimento del contratto di appalto mentre quelle risarcitorie in precedenza promosse davanti al Tribunale di Messina sono fondate sul ritardo nell'esecuzione del rapporto contrattuale), si vede bene come la loro proposizione in separati procedimenti sia del tutto lecita, non ricorrendo affatto la figura dell'abuso del diritto dedotta dalla parte convenuta.

Passando quindi in rassegna le singole pretese di pagamento, va anzitutto affrontata quella avente ad oggetto il risarcimento del danno da mancato guadagno sulle opere non eseguite, quantificato in € 243.204,32, cui l'ATI afferma di aver diritto a seguito della risoluzione del contratto di appalto del 24.11.2008 per inadempimento della controparte. Gli stessi presupposti vengono posti dall'ATI a fondamento anche della richiesta di liquidazione del c.d. danno curriculare derivante dalla impossibilità di eseguire il medesimo rapporto negoziale.



Entrambe le domande devono ritenersi infondate, siccome rimaste sfornite della relativa prova.

Ambedue i pregiudizi (da mancato utile e curriculare) dovevano infatti essere puntualmente allegati e dimostrati, non potendo trovare accoglimento la pretesa attorea ad ottenerne una liquidazione in via equitativa (art. 1226 c.c.) nella misura di una percentuale astratta da applicare sul valore complessivo dell'appalto.

La condivisibile giurisprudenza, anche amministrativa, è infatti ormai attestata nel senso di ritenere necessaria la comprova specifica e circostanziata anche di tali profili di danno, potendo l'equità (integrativa) operare solamente quale criterio di quantificazione di danni che la parte istante è comunque tenuta a dimostrare nell'*an debeatur* (cfr. ex multis: Cons. Stato n. 1607 del 2020; n. 5803 del 2019; n. 5283 del 2019; n. 2435 del 15 aprile 2019; n. 14 del 2 gennaio 2019; n. 2527 del 26 aprile 2018; n. 6135 del 28 dicembre 2017; n. 5322 del 16 dicembre 2016; n. 632 del 20 gennaio 2021; cfr. anche i principi affermati da Cass. n. 15304 del 17 luglio 2020 con riferimento agli appalti tra privati ma applicabili - *mutatis mutandis* - agli appalti di opere pubbliche: *“grava comunque sull'appaltatore, che chiede di essere indennizzato del mancato guadagno, l'onere di dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto da lui conseguibile con l'esecuzione delle opere appaltate. Tale utile è ordinariamente costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere, con relativa allegazione processualmente a carico dell'impresa”*; inoltre, con specifico riguardo al danno curriculare cfr. la decisione del Consiglio di Stato, V, 19 maggio 2021, n. 389, con cui, richiamando anteriore giurisprudenza, è stato precisato che *“non può essere riconosciuto il danno cosiddetto “curriculare” quando non venga offerto alcun (necessario) elemento dimostrativo, né alcuna specifica e circostanziata indicazione ai fini della relativa enucleazione”*; conformi: Consiglio di Stato, V, 20 gennaio 2021, n. 632; 12 novembre 2020, n. 6970; III, 22 luglio 2020, n. 4685; 10 luglio 2020, n. 4462; 5 marzo 2020, n. 1607; già Ad. Plen., n. 2 del 2017).

L'ATI chiede inoltre la corresponsione, a titolo risarcitorio, del valore venale delle opere eseguite, quantificato in un importo oscillante tra €. 8.101.274,71 ed €. 589.435,20.

Ora, è principio pacifico in giurisprudenza che in caso di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento del committente, quest'ultimo, non potendo restituire l'*opus* eseguito dall'appaltatore adempiente, è obbligato - per l'esigenza di reintegrare la situazione patrimoniale dell'altro contraente - a corrispondergli il valore venale dell'*opus* predetto con riferimento al momento della pronuncia di risoluzione giudiziale o dell'avvenuta risoluzione di diritto, nella quale l'obbligo trova il proprio fondamento (ex plurimis Cass. 4 luglio 1969, n. 2456; Cass. 13 gennaio 1972, n. 106; Cass. n. 2871/1992; Cass. 12162/2007; Cass. sez. un., 26008/2008; Cass. 11468/2016; 20274/2017, oltre che di merito). D'altro canto, la materiale impossibilità di reintegrazione in forma specifica non pregiudica l'esperibilità ed il favorevole esito dell'azione di risoluzione per inadempimento,



comportando solamente che la reintegrazione patrimoniale avvenga per equivalente pecuniario, secondo il noto principio *<pretium succedit in locum rei>*, attraverso una sostituzione oggettiva sancibile anche d'ufficio qualora - dall'accertamento riservato al giudice del merito- risulti l'obiettiva impossibilità della restituzione specifica (Cass. 3827/1982; Cass. 1391/1989; 4498/1996; Cass. 10256/1997).

Premessi i principi sopra esposti, si osserva che il valore dei lavori realizzati è attestato dal DL nello stato di consistenza in € 12.500.000,00 come riconosciuto dal CTU nominato nel giudizio innanzi al Tribunale di Messina (v. pag. 12 della CTU). Per evitare indebite locupletazioni da tale valore vanno pur sempre scomputati i pagamenti effettuati in favore dell'appaltatore in relazione a dette opere, da quantificare in complessivi €. 11.910.564,80 (v. certificato n. 13).

Ne è allora che all'ATI devono essere riconosciuti €. 589.435,20 (= € 12.500.000,00 consistenza lavori - € 11.910.564,80 pagamenti effettuati), importo che (diversamente da quanto richiesto dall'attore) non può essere accresciuto nella misura corrispondente al ribasso offerto, giacché il valore commerciale dell'opera va determinato in funzione del prezzo risultante dalla procedura di gara che prevede, appunto, detto abbattimento. Ed infatti, trattandosi pur sempre di opera pubblica fisiologicamente destinata al soddisfacimento di bisogni della PA, ossia di soggetto tenuto per legge ad affidare le commesse attraverso apposita procedura di evidenza pubblica, il valore dei lavori non può che essere determinato nel rispetto delle regole della gara e dei ribassi sul prezzo da questa previsti.

Dovendo detto importo ritenersi già attualizzato alla data della stipula del 24.11.2008 (siccome determinato in base alle previsioni del capitolato speciale), lo stesso – in quanto debito di valore – andrà ulteriormente rivalutato alla diversa data di perfezionamento della risoluzione stragiudiziale intimata con la diffida ad adempiere (del 14.10.2010), così da ottenere €. 602.992,21.

Giacché tali somme, al cui versamento la committente è tenuta in favore dell'impresa appaltatrice, costituiscono oggetto di obbligazione restitutoria, fondata cioè sul venir meno del contratto quale causa giustificatrice delle reciproche prestazioni, e poiché l'azione concessa dalla legge per ottenerne la restituzione è quella di ripetizione di indebito, gli interessi legali sugli importi da restituire (di natura compensativa perché, come precisato dalle S.U. 12942/92, tenuto conto dell'effetto retroattivo della pronuncia di risoluzione servono a compensare il creditore del mancato godimento dei frutti delle somme stesse), sono dovuti a decorrere dalla domanda, non essendo contestata la buona fede della committente, così come disposto dall'art. 2033 cod. civ. A titolo di interessi legali si ottiene pertanto l'importo di €. 35.105,71.

Il debito della parte convenuta in relazione alla voce in esame ascende dunque a complessivi €. 638.097,92 (= €. 602.992,21 + €. 35.105,71).

L'ATI chiede inoltre lo svincolo delle ritenute effettuate dal committente nella misura del 5% sui singoli certificati di pagamento a garanzia della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali e dell'adempimento degli obblighi



previdenziali e assistenziali previsti dal CCNL a carico dell'appaltatore, osservando che dette ritenute sarebbero divenute prive di causa a seguito dello scioglimento del rapporto contrattuale.

In merito alla richiesta *de qua* non va trascurato di considerare che la ritenuta viene effettuata sul corrispettivo da riconoscere all'impresa e quindi, in definitiva, è costituita da una parte del prezzo contrattuale che il committente accantona sino al termine dell'esecuzione del contratto quando, previa valutazione del rispetto degli obblighi gravanti sull'appaltatrice, viene infine corrisposta: si tratta, nei fatti, di pagamento differito di compenso contrattuale.

Se così è, allora la ritenuta seguirà la sorte del corrispettivo contrattuale, con la conseguenza che così come il prezzo non è più dovuto a seguito della risoluzione con efficacia *ex tunc* dell'appalto (Cass. n. 3455 del 20.2.2015), allo stesso modo non è più dovuta neppure la ritenuta, che parimenti trova fondamento nel contratto.

Tale richiesta va dunque rigettata, così come va respinta anche l'ulteriore domanda attorea di rimborso a titolo risarcitorio dei premi pagati, dopo la risoluzione dell'appalto (avvenuta il 14.10.10), in relazione alle polizze (n. 1763771 e CAR n. 362674) stipulate dall'ATI con Coface Ass.ni e Assitalia a garanzia della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Appare infatti non pienamente comprensibile come l'attrice possa ragionevolmente chiedere al CAS il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del pagamento di premi che la stessa parte - una volta risolto il contratto con diffida ad adempiere - non era più tenuta a corrispondere in ragione dello stretto collegamento della durata della garanzia con quella del rapporto garantito; collegamento attestato dalla durata annuale delle due polizze, almeno originariamente stabilita sino al 15.1.2009 (corrispondente alla data originariamente prevista per il completamento delle opere), e della espressa previsione, contenuta nella polizza CAR n. 362674, che eventuali richieste di proroga (peraltro neppure versate agli atti di causa) dovevano essere ancorate alla maggior durata necessaria all'effettiva esecuzione del contratto (vedi clausola VIII contenuta nel documento di polizza).

Se gli eventuali pagamenti indebiti effettuati dall'ATI sono astrattamente idonei a giustificare, in presenza degli ulteriori presupposti di legge, l'esercizio di apposita azione di ripetizione (art. 2033 e segg. c.c.) nei confronti delle compagnie assicuratrici, non consentono alla stessa parte di agire a titolo risarcitorio nei confronti del committente, su cui non possono di certo gravare i costi connessi alla condotta imperita dell'appaltatrice. Quest'ultima soltanto deve infatti ritenersi causa degli eventuali danni di cui chiede il risarcimento.

Considerata l'unica pretesa accolta, la parte convenuta è in definitiva tenuta a corrispondere al fallimento attore la somma complessiva di €. 638.097,92, oltre ad interessi al saggio legale sulla sorte dalla presente sentenza al saldo effettivo.

Le spese di lite tra le parti, che, avuto riguardo agli esiti complessivi del giudizio vanno compensate nella misura di 2/3 e per il restante 1/3 poste a carico del



convenuto, si determinano, nell'intero, in complessivi €. 1.686,00 per spese vive ed in €. 7.052,00 per compensi di avvocato (= fase di studio: €. 2.304,00; fase introduttiva: €. 1.520,00; nulla per fase istruttoria; fase decisoria: €. 4.007,00), oltre ad oneri e accessori di legge.

p.q.m.

Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:

- condanna il convenuto a corrispondere all'attrice la somma di €.638.097,92, oltre ad interessi al saggio legale sulla sorte capitale dalla presente sentenza al saldo effettivo;
- compensa tra l'attrice e il convenuto, nella misura di 2/3, le spese di lite, che liquida, nell'intero, in complessivi €. 1.686,00 per spese vive ed in €. 7.052,00 per compensi di avvocato; pone a carico della parte convenuta la parte rimanente.

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio della V[^] Sezione Civile del Tribunale del 19.06.24

Il Giudice Est.

dr Andrea Illuminati

La Presidente

dr.ssa Daniela Galazzi

ACCORDO TRANSATTIVO

Il presente atto di transazione (la “**Transazione**”) è sottoscritto in data 7 novembre 2024

TRA

- **Sielte S.p.A.** (C.F. 00941910788 e P.IVA 03600700870), società soggetta a direzione e coordinamento di Itel S.p.A., con sede legale in San Gregorio di Catania, via Cerza n.4, in persona del legale rappresentante Salvatore Turrisi (d’ora in avanti per brevità anche solo “Sielte”);
- **Cosedil S.p.A.** (C.F. 00512340878), con sede legale in Roma, Piazza della Marina n.1, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro tempore* Geom. Andrea Vecchio (d’ora in avanti per brevità anche solo “Cosedil”);

- da una parte

E

- **CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE** (C.F. e P.IVA 01962420830), con sede in Messina, Contrada Scoppo, in persona del Direttore Generale dott. Calogero Franco Fazio (d’ora in avanti per brevità anche solo “CAS”);

- dall’altra parte

Sielte, Cosedil e CAS di seguito definite singolarmente “Parte” e congiuntamente “Parti”.

* * *




1

PREMESSO CHE

1. con sentenza n. 3661/2024 pubblicata il 24.6.2024 (d'ora in avanti la "Sentenza"), resa nell'ambito del giudizio *inter partes* recante R.G. n. 1188/2023 il Tribunale di Palermo, in accoglimento delle domande di Sielte e Cosedil in relazione all'appalto per l'esecuzione delle opere e delle forniture per la costruzione degli impianti elettrici di illuminazione, di segnalazione soccorso e telecontrollo del lotto B dell'Autostrada Siracusa-Gela compreso tra la barriera provvisoria esistente di Cassibile e la configurazione provvisoria dello svincolo di Rosolini di cui al contratto di appalto del 24.11.2008, ha condannato il CAS a corrispondere la somma complessiva di € 638.097,92 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo e altresì condannato il CAS a rimborsare le spese di lite, nella misura di 1/3, rispetto a quella complessivamente determinata;

2. che in particolare la Sentenza ha così testualmente disposto:

"condanna il convenuto a corrispondere all'attrice la somma di €.638.097,92, oltre ad interessi al saggio legale sulla sorte capitale dalla presente sentenza al saldo effettivo;

- compensa tra l'attrice e il convenuto, nella misura di 2/3, le spese di lite, che liquida, nell'intero, in complessivi €. 1.686,00 per spese vive ed in €. 7.052,00 per compensi di avvocato; pone a carico della parte convenuta la parte rimanente".

3. in data 26.7.2024, Sielte e Cosedil hanno proceduto alla notifica della predetta Sentenza ai fini dell'esecuzione;

4. successivamente, sono intercorsi colloqui fra le Parti, all'esito dei quali le stesse hanno deciso di transigere definitivamente la controversia con il pagamento di quanto liquidato dalla predetta Sentenza, pervenendo alle intese che

intendono formalizzare con il presente atto (nel prosieguo anche solo "Transazione").

Art. 1: Valore ed efficacia delle Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Transazione ed hanno valore di patto, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1362 c.c.

Art. 2 – Oggetto e Definizione congiunta del credito

2.1 Le Parti con la sottoscrizione della presente Transazione riconoscono reciprocamente l'esatto importo delle somme liquidate dal Tribunale di Palermo nella Sentenza così come di seguito specificato:

i. Somme dovute dal CAS a Sielte e Cosedil:

- o Sorte liquidata in sentenza: € 638.097,92 (pari a € 778.479,46 compresa IVA) oltre interessi al saggio legale (€ 4.720,18);
- o Spese legali liquidate in sentenza: € 2.350,66 oltre accessori di legge (spese generali € 352,60; Cassa Forense € 108,13) e spese per € 562,00, per complessivi € 3.373,39;

2.2 Alla luce di quanto specificato all'art. 2.1 che precede, il CAS con la sottoscrizione della presente Transazione si dichiara a tutti gli effetti di legge debitore di Sielte e Cosedil delle somme così come dettagliate nell'art. 2.1 che precede e pertanto dell'importo (d'ora in avanti il "Debito") pari a complessivi € 786.573,03, IVA compresa, come di seguito in dettaglio:

Credito Sielte/Cosedil verso il CAS	Importi
Sorte Capitale	778.479,46 compresa IVA



Interessi al saggio legale ex art. 1284 c.c.	4.720,18
Spese legali	3.373,39
Totale dovuto a Sielte/Cosedil ("Debito")	786.573,03

Art. 3 – Obblighi del CAS e Modalità di pagamento del credito

Con la sottoscrizione della presente Transazione il CAS si obbliga ed impegna a pagare il Debito con le seguenti modalità e previa emissione da parte di Sielte e Cosedil di regolare fattura elettronica con scissione dei pagamenti:

i. € 523.449,59 compresa IVA per n. 3 rate di pari importo (€ 174.483,20 cadauna, compresa IVA) in favore di Sielte, quale quota parte, nella misura del 67,24%, dell'importo di € 778.479,46 compresa iva, entro e non oltre le seguenti scadenze: la prima rata entro e non oltre il 25 novembre 2024; le successive due rate entro e non oltre le seguenti date: 20.12.2024, e 15.1.2025.

Tutti i predetti pagamenti in favore di Sielte dovranno avvenire mediante bonifico bancario sul conto corrente **IBAN: IT53T0623084290000015055137 CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA – FILIALE DI NOVALUCE - TREMESTIERI ETNEO.**

ii. € 5.442,12 quale ulteriore rata in favore di Sielte quale quota parte, nella misura del 67,24%, dell'importo di € 4.720,18 e di € 3.373,39 entro e non oltre il giorno 22.1.2025 mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN indicato al medesimo punto (i):

(d'ora in avanti le rate di cui ai punti (i) e (ii) del presente art. 3.1. definite collettivamente come la "Rata Sielte")

iii. € 255.029,88 compresa iva per n. 3 rate di pari importo (€ 85.009,96 cadauna, compresa IVA) in favore della Cosedil, quale quota parte, nella misura del 32,76%, dell'importo di € 778.479,46, entro e non oltre le seguenti scadenze: la prima rata entro e non oltre il 25 novembre 2024; le successive due rate entro e non oltre le seguenti date: 20.12.2024 e 15.1.2025.


Tutti i predetti pagamenti in favore di Cosedil dovranno avvenire mediante bonifico bancario sul conto corrente **IBAN:**

**IT23N0503616900CC0451299975 BANCA AGRICOLA
POPOLARE DI RAGUSA S.C.P.A. SUCCURSALE DI CATANIA.**

iv. € 2.651,45 quale ulteriore rata in favore di Cosedil quale quota parte, nella misura del 32,76%, dell'importo di € 4.720,18 e di € 3.373,39 entro e non oltre il giorno 22.1.2025 mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN indicato al medesimo punto (iii)

(d'ora in avanti le rate di cui ai punti (iii) e (iv) del presente art. 3.1. definite collettivamente come la "Rata Cosedil")

3.2 La Rata Sielte e la Rata Cosedil saranno corrisposte dal CAS in favore di Sielte e Cosedil con le modalità e nel rispetto dei termini indicati nell'art. 3.1 che precede fino ad integrale pagamento dell'importo del Debito di cui al precedente art. 2.1 e previa emissione da parte di Sielte e Cosedil di regolare fattura elettronica con scissione dei pagamenti, le quali dovranno essere inviate almeno 15 (quindici) giorni precedenti alle scadenze previste nel presente accordo. Qualora le fatture siano trasmesse al CAS oltre il predetto termine di 15 gg, i pagamenti slitteranno rispetto alle rate concordate di un numero di giorni pari al ritardo nell'invio delle singole fatture da parte di Sielte e Cosedil.



JP 5



3.3 Le Parti concordano che, ove il CAS non provveda al pagamento anche solo di una Rata Sielte e/o di una Rata Cosedil nei termini e con le modalità indicate nel presente articolo, il CAS decadrà dal beneficio del termine assegnato e pertanto Sielte e Cosedil avranno la possibilità, sia unitamente che disgiuntamente, di proseguire l'esecuzione nei confronti del CAS per tutte le somme ancora dovute, oltre interessi ed accessori, sulla base della Sentenza che rappresenta il titolo esecutivo tra le Parti, il quale non viene in alcun modo sostituito o superato dalla presente Transazione, e di avviare altresì ogni iniziativa, compresa l'impugnazione della predetta Sentenza per la parte in cui non ha accolto le ulteriori domande in giudizio.

3.4 Le Parti concordano che il pagamento della tassa di registro e di ogni eventuale imposta o tassa relativa al giudizio indicato in premessa dinanzi al Tribunale di Palermo (RG 1188/2023) e ai provvedimenti ivi adottati graverà esclusivamente sul CAS che si obbliga a pagare l'importo richiesto dall'Agenzia delle Entrate dandone evidenza a Sielte e Cosedil. Solo nella denegata ipotesi in cui fosse la Sielte e/o Cosedil a dover anticipare il pagamento di tali somme, il CAS si obbliga ora per allora a rimborsare l'intero importo a Sielte e/o Cosedil.

4. Rinunce.

A seguito dell'adempimento integrale da parte del CAS di tutti i pagamenti previsti dall'articolo 3 della presente Transazione e solo all'esito della ricezione di tutti i corrispondenti bonifici, CAS, Sielte e Cosedil dichiarano congiuntamente e reciprocamente:

1) di rinunciare, così come in effetti rinunciano, all'impugnazione della Sentenza del Tribunale di Palermo n. 3661/2024 pubblicata il 24.6.2024, prestando acquiescenza al contenuto della predetta Sentenza.

2) di transigere definitivamente ogni loro controversia relativamente al contratto di appalto del 24.11.2008 per l'esecuzione delle opere e delle forniture per la costruzione degli impianti elettrici di illuminazione, di segnalazione soccorso e telecontrollo del lotto B dell'Autostrada Siracusa-Gela compreso tra la barriera provvisoria esistente di Cassibile e la configurazione provvisoria dello svincolo di Rosolini dichiarando reciprocamente di non avere più nulla a pretendere in relazione a detto contratto per nessuna ragione o causa.

Art. 5 – Registrazione

Le spese dell'eventuale registrazione della presente Transazione resteranno a carico del CAS.


Art. 6 – Rinuncia alla solidarietà professionale

I rispettivi legali che hanno assistito le Parti nel giudizio in premessa sottoscrivono la presente Transazione per rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 della legge professionale forense.

Art. 7 – Disposizioni finali

7.1 La presente Transazione è regolata dalla legge italiana. Per ogni controversia relativa alla presente Transazione ed agli originari rapporti contrattuali sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

7.2 Le Parti dichiarano che la presente Transazione è stata negoziata espressamente tra di esse in tutte le sue parti e che è stata letta, approvata e sottoscritta senza che si sia fatto uso di moduli, formulari o condizioni generali di contratto unilateralmente predisposti da una di esse e che risultano conseguentemente inapplicabili gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, dovendosi ritenere ogni singolo patto concordemente predisposto e specificatamente approvato tra le Parti.


Giuseppe La Pergola
Giacomo La Pergola
Giacomo La Pergola

7.3 Le informazioni di carattere personale di cui ciascuna delle Parti verrà a conoscenza nell'esecuzione della presente Transazione dovranno essere trattate e custodite nel rispetto delle misure previste dal D. Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 679/2016. A tal fine le Parti come in epigrafe rappresentate e i rispettivi legali si autorizzano reciprocamente al trattamento ed alla conservazione dei propri dati per le finalità connesse all'esecuzione della presente Transazione.

7.4 Le Parti concordano che la presente Transazione non ha valore novativo e non è modificativa e/o estintiva dei rapporti giuridici preesistenti.

Letto, confermato e sottoscritto in tre (3) originali nella data indicata in epigrafe.



CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE (CAS)

Sielte S.p.A.

Cosedil S.p.A.

Per rinuncia alla solidarietà professionale

Avv. Gaetano Urzi per il C.A.S.

Avv. Luigi Strano per Sielte e per Cosedil S.p.A.

Firmato digitalmente da: STRANO LUIGI
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA
Data: 11/11/2024 12:39:34

Avv. Maurizio Iacono Quarantino per Sielte e per Cosedil S.p.A.

Firmato digitalmente da: IAICONO QUARANTINO MAURIZIO
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA
Data: 11/11/2024 12:44:56